



**CIRCOLARE N. 28**

**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO II

Roma, 7 SETTEMBRE 2012

Prot. N. 0076161

Allegati: -

Alla Presidenza del  
Consiglio  
dei Ministri – Segretariato  
Generale  
ROMA

A Tutti i Ministeri  
ROMA

epc.

OGGETTO : Art. 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. Versamento al bilancio dello Stato.

Al Presidente della  
Sezione controllo Enti della  
Corte dei Conti  
via Baiamonti, 25  
00195 ROMA

Ai Rappresentanti del  
Ministero dell'economia e  
delle finanze nei collegi dei  
revisori o sindacali presso gli  
enti ed organismi pubblici  
LORO SEDI

Al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi da parte di enti ed organismi pubblici, l'art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, delle università e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3 al citato decreto legge, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 ed al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che per gli enti di ricerca, individuati nel su citato allegato 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate.

Nel caso in cui, per effetto delle operazioni di gestione, la predetta riduzione non fosse possibile, nel senso che alla data dell'entrata in vigore del decreto legge n. 95/2012 le risorse fossero già state interamente o parzialmente trasferite agli enti ed organismi pubblici vigilati, con conseguente indisponibilità delle relative risorse finanziarie iscritte sui capitoli di spesa del bilancio dello Stato per l'anno 2012, ai medesimi enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi del medesimo comma 3, previa comunicazione da parte di codeste

Amministrazioni aglienti ed organismi vigilati ed allo scrivente.

Nel citato comma 3, infatti, per gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato viene previsto che la riduzione della spesa per consumi intermedi debba essere tale da assicurare risparmi corrispondenti alle misure precedentemente illustrate (5 per cento nell'anno 2012 e 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010).

Le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente all'apposito capitolo n 3412 del Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, denominato: "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, versate dagli enti e dagli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria" entro il 30 giugno di ciascun anno; per l'anno 2012 il versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre p.v..

La disposizione di cui trattasi non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

L'art. 4-bis dispone, infine, che per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad eccezione dell'INVALSI, ricompreso nel citato allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di € 51.196.499 a decorrere dal 2013.

Si evidenzia che le misure di contenimento in argomento dovranno essere rispettate anche in occasione dei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2012 e nel corso della gestione del bilancio medesimo.

Il rispetto delle indicazioni contenute nella presente circolare sarà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, sulla base anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.

In particolare, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti Collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti ed organismi pubblici, della disposizione in argomento, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza contribuiscano al consolidamento del processo di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Il Ragioniere Generale dello Stato